

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4826 del 06/09/2024
Oggetto	Concessione per occupazione area demaniale ad uso pista ciclopedonale in aggetto alla sponda sinistra del Po di Volano, sul tratto di via Darsena prossimo all'innesto su via Bologna, in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE23T0026 Richiedente: Comune di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5022 del 05/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione area demaniale ad uso pista ciclopedonale in aggetto alla sponda sinistra del Po di Volano, sul tratto di via Darsena prossimo all'innesto su via Bologna, in Comune di Ferrara.

Proc. Cod. FE23T0026

Richiedente: Comune di Ferrara

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 17/08/2023 registrata al PG/2023/141920 con cui il Comune di Ferrara, C.F./P.IVA 00297110389, con sede legale in Piazza del Municipio n. 2 nel Comune di Ferrara, ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso pista ciclopedonale in aggetto alla sponda sinistra del Po di Volano, sul tratto di via Darsena prossimo all'innesto su via Bologna ed individuata alla partita speciale 'acque pubbliche' al foglio 160 del Comune di Ferrara;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 251 del 13/09/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Ufficio Territoriale di Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1823 del 12/06/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/101993 del 12/06/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato in data 14/08/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Ferrara, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Ferrara è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Ferrara, fatti salvi i diritti di terzi, C.F./P.IVA 00297110389, con sede legale in Piazza del Municipio n. 2 nel Comune di Ferrara, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso pista ciclopedonale in oggetto alla sponda sinistra del Po di Volano, sul tratto di via Darsena prossimo all'innesto su via Bologna ed individuata alla partita speciale 'acque pubbliche' al foglio 160 del Comune di Ferrara, codice pratica FE23T0026;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/09/2024 (PG/2024/158751 del 03/09/2024);
4. di esentare il Comune di Ferrara, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Ferrara dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 14/08/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute

nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Ferrara, C.F./P.IVA 00297110389 (cod. pratica FE23T0026).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce il corso d'acqua Po di Volano, nel Comune di Ferrara, ed individuata alla partita speciale 'acque pubbliche' al foglio 160 del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è ad uso pista ciclopedonale in aggetto alla sponda sinistra del corso d'acqua.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2042**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di

rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione

concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in

corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE23T0026;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riporta integralmente la determinazione dirigenziale n. 1823 del 12/06/2023 in atti al prot. PG/2023/101993 del 12/06/2023 contenente le prescrizioni di sicurezza idraulica rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Distretto Reno Ufficio Territoriale di Ferrara:

“IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- *il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;*

- *il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”;*

- *il R.D. 09/12/1937, n. 2669, “Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica”;*

- *il R.D. 08/06/1911, n. 823, “Dichiarazione di navigabilità dell’Idrovia Ferrarese”;*

- *il R.D. 11/07/1913, n. 959 “Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione” e s.m.i.;*

- *D.Lgs. 31/05/1917, n. 1536, “Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all’elenco approvato con R.D. 8/06/1911, n. 823” e s.m.i.;*

- *l’art.822 del Codice Civile, Demanio Pubblico;*

- *la L. n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;*

- *la D.G.R. n.3939/1994, “Direttiva concernente criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;*

- *l’art. 13 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti la funzionalità idraulica;*

- il R.D. 30/03/1942 n. 327 Codice della Navigazione;
- il D.P.R. 28/6/1949 n. 631 Regolamento per la Navigazione Interna;
- la D.G.R. n. 639/2018, “Nuove direttive per la gestione del demanio della Navigazione Interna. Aggiornamento e sostituzione precedenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013”;
- Richiamata la L.R. 30 luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (A.R.S.T.P.C.);
- Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra richiamata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l'assetto organizzativo e funzionale della A.R.S.T.P.C.;
- Richiamate altresì:
- la Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. n. 43/2001, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- l'art. 2051 del Codice civile;
- la D.G.R. n. 622/2016, “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- la D.G.R. n. 111/2022 ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021’;
- la D.G.R. n. 1770/2020 ad oggetto “Approvazione riorganizzazione dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 31/12/2020, n. 4203, di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2021;

- la D.G.R. 415 del 29/03/2021 ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del Programma di Mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi";

- la D.G.R. n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" e la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 25/03/2022, n. 1049, "Riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative" che ha ridefinito l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in funzione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giuste D.G.R. 324 e 325 del 07/03/2022;

- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 15/07/2022, n. 2465, "Conferimento incarichi posizioni organizzative nell'ambito della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

Premesso che dal 1° maggio 2016, all'A.R.S.T.P.C. – Servizio Area Reno e Po di Volano, ora Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, compete il rilascio dei nulla osta ai fini idraulici, di cui alla L.R. n.7/2004 e s.m.i., per il proprio territorio di competenza.

Preso atto che:

con nota prot. 0078261 del 11/05/2023, registrata al protocollo di questo Ufficio n.

11/05/2023.0028143, il Comune di Ferrara ha trasmesso, ai fini dell'emissione del nulla osta idraulico e della navigazione, il progetto esecutivo per la realizzazione di una pista ciclopedonale in aggetto alla sponda sinistra del Po di Volano, in corrispondenza dell'innesto di via Darsena con via Bologna, all'interno del Progetto di Riqualificazione di via Darsena, nell'ambito del lotto funzionale 'Ex Mof-Darsena' di cui al Bando Periferie, in Comune di Ferrara;

Premesso inoltre che:

- gli argini di difesa dei corsi d'acqua di competenza di questo Ufficio svolgono una funzione primaria ed imprescindibile di difesa idraulica e tutela dell'incolumità pubblica e, come tale, sono assoggettati al T.U. di Polizia Idraulica R.D. 523/1904, alla Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e alla regolamentazione regionale;

- in particolare, vige il rispetto dell'art. 59 del Regio Decreto sopra riportato sulla possibilità di utilizzare le sommità arginali, e loro pertinenze, a pubblica viabilità che dispone: "Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per strade pubbliche e private, ...omissis... potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte ... omissis.... Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito".

- per le sommità arginali ad uso ciclovie (piste ciclabili) va rispettato il D.M. 30/11/1999, n. 557, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla segnaletica di riferimento;

Considerato che sia il progetto sia l'occupazione di area del demanio idrico sono individuati negli stralci cartografici a supporto della domanda;

Valutato che nell'ambito del procedimento sopra richiamato, gli interventi previsti non pregiudicano il buon regime idraulico del corso d'acqua né le Opere Idrauliche e le sue pertinenze;

Considerato che la Determinazione Dirigenziale n. 3844 del 24/11/2020 attribuisce la responsabilità dei procedimenti amministrativi in tema di autorizzazioni idrauliche, pareri e nulla

osta idraulici, attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni) alla E.Q. 'Sicurezza Territoriale, Rischio Idraulico e Servizio di Piena FE', Alessandro Buzzoni e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di rilasciare l'autorizzazione idraulica e della navigazione, ai sensi del R.D 523/1904 e del R.D. 959/1913, fatti salvi i diritti di terzi, relativamente al progetto esecutivo presentato dal Comune di Ferrara per la realizzazione di una pista ciclopedonale addossata alla sponda sinistra del Po di Volano, in corrispondenza dell'innesto di via Darsena con via Bologna, all'interno del Progetto di Riqualficazione di via Darsena, nell'ambito del lotto funzionale 'Ex Mof-Darsena' di cui al Bando Periferie, in Comune di Ferrara, come da documentazione tecnica depositata agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11/05/2023.0028143;

*- di condizionare l'autorizzazione idraulica alle seguenti **prescrizioni vincolanti**:*

1. La presente autorizzazione idraulica è relativa alla realizzazione di una pista ciclopedonale in oggetto alla sponda sinistra del Po di Volano in corrispondenza dell'innesto di via Darsena con via Bologna, attraverso l'ampliamento a sbalzo della sede stradale da realizzare su palificata in c.a., con interventi di consolidamento e ripristino del tratto di scarpata interessata e rifacimento del rivestimento, come da elaborato grafico allegato 'Tav. 05', parte integrante del presente atto.

2. L'area interessata è catastalmente ubicata al fg 160 del Comune di Ferrara.

3. L'intervento dovrà avvenire senza causare danni alle sponde del Po di Volano ed alle sue pertinenze, e approntando tutte le misure finalizzate alla sicurezza della navigazione.

4. In funzione dell'evoluzione delle fasi di cantiere per la realizzazione delle opere oggetto della presente autorizzazione, in caso si rendesse necessario intervenire via acqua, il Comune

Richiedente dovrà presentare a questo Ufficio, con congruo anticipo, specifica comunicazione ai fini dell'eventuale implementazione di misure finalizzate alla sicurezza della navigazione che questa Agenzia dovrà approntare.

5. Il Comune Richiedente rimane completamente responsabile delle attività da eseguire; qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e della navigazione, sue pertinenze e/o a terzi a causa degli interventi in argomento, verrà imputato al Comune Richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio vorrà impartire.

6. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nel progetto esecutivo depositato presso questo Ufficio e agli elaborati allegati, registrato al protocollo n. 11/05/2023.0028143. Ogni modifica o interventi diversi dalla richiesta dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Ufficio.

7. Tutto il materiale di risulta delle lavorazioni e/o di rifiuto che dovesse derivare dalla realizzazione delle opere dovrà essere allontanato dalla scarpata e smaltito a norma di legge.

8. Dovranno essere rispettate tutte le normative di legge relative alla sicurezza degli operatori.

9. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata a questo Ufficio con congruo anticipo all'indirizzo e-mail stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it.

10. Il Comune Richiedente dovrà farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione spontanea che crescerà sulla scarpata a fiume, nei paraggi e aree di pertinenza della pista ciclopedonale, provvedendo ad eseguire interventi periodici di sfalcio e abbattimento di esemplari arborei, qualora gli stessi risultassero di pericolo per la viabilità, per le opere idrauliche o per la navigazione sul Po di Volano o siano caduti in acqua e/o in procinto di cadere.

11. Il Comune Richiedente dovrà inoltre provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al buon mantenimento della pista ciclo-pedonale e di tutte le aree

demaniali interessate dalle opere in argomento, anche a garanzia della sicurezza stradale e della navigazione.

12. Nell'eventualità che si dovessero verificare abbassamenti di quota e/o smottamenti della scarpata, il Comune Richiedente dovrà provvedere al ripristino della scarpata stessa presentando a questa Agenzia un progetto di sistemazione, che dovrà essere approvato.

13. È onere del Comune Richiedente provvedere all'allontanamento di tutti rifiuti che venissero abbandonati sulle aree demaniali interessate dalla pista ciclopedonale, e suoi accessori, anche sulla scarpata a fiume.

14. Il Comune Richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, la presente Autorizzazione Idraulica.

15. L'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali.

16. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.

17. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno – Ufficio Territoriale di Ferrara rimane in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

18. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, estranee agli usi previsti dal presente atto. Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

19. Il Comune Richiedente è consapevole che l'area su cui insisterà l'opera, da realizzare in oggetto alla sponda sinistra del Po di Volano, è potenzialmente esposta a possibili eventi idraulici avversi.

20. Il Comune Richiedente sarà sempre comunque responsabile del bene realizzato e della sua custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

21. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per motivi di sicurezza idraulica, l'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Ferrara, può richiedere modifiche allo stato dei luoghi o la messa in pristino dei luoghi stessi, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

22. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Si informa che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Regione Emilia-Romagna e che se ne dà pubblicità e trasparenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo le vigenti disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Davide Parmeggiani”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per

le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.